TESTO UNICO RECANTI NORME PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

# Art. 32

## T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 22

I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno. Le urne, fornite dal Ministero stesso, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle E ed F allegate al presente testo unico. In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello.

Versione in vigore dal 18 giugno 1957, non più in vigore dal 21 marzo 1980 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati |
| Estremi | Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1957 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-recanti-norme-per-la-elezione-della-camera-dei-deputati/art-32-t-u-5-febbraio-1948-n-26-art-22/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it